



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **42/3**

di data: **23 settembre 2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 26.08.2015)

**OGGETTO:**

Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, proroga di un anno dei seguenti contratti d'appalto stipulati con **INFO LINE S.r.L.**, con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – PARMA (PR):

- 1) **contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 - servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della Fondazione Edmund Mach.**

Importo della proroga: **Euro 61.016,76**, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

- 2) **contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 - fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la Fondazione Edmund Mach.**

Importo della proroga: **Euro 32.064,00**, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

## IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la richiesta del responsabile dell'ufficio risorse umane della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), dott. Gabriele Fauri, con la quale si chiede l'esercizio dell'opzione di proroga di un anno dei seguenti contratti stipulati dalla FEM con INFO LINE S.r.L., con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – PARMA (PR):
  1. contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 - servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM.
  2. contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 - fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la FEM.
  
- preso atto che nella richiamata richiesta il dott. Gabriele Fauri, in qualità di direttore dell'esecuzione, ha evidenziato che:
  1. l'esecuzione dei servizi previsti dai contratti si è svolta in modo soddisfacente tenuto conto della complessità - probabilmente unica - dell'ente;
  2. eventuali ritardi o disguidi sono stati risolti senza danno per FEM;
  3. le attuali condizioni di mercato, rispetto a quelle esistenti al momento della pubblicazione del bando di gara (contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012), non hanno subito modificazioni tali da poter ragionevolmente ritenere che le condizioni contrattuali praticate alla FEM non siano più in linea con quelle attuali;
  4. optare per la riedizione della procedura di gara anziché con la proroga dei contratti in essere con la FEM porterebbe con ogni probabilità ad un peggioramento delle condizioni economiche e qualitative dei servizi, essendo piuttosto da valutare su un più lungo periodo la possibilità – data proprio la complessità e l'unicità dell'ente – di re-internalizzare alcune competenze/funzioni;
  5. da un confronto avuto con l'ufficio acquisti, servizi generali e appalti è emerso che è opportuno procedere con una proroga di anno in anno anziché immediatamente biennale in modo da poter eventualmente aderire, al termine del primo anno di proroga, ad eventuali iniziative di acquisto promosse dalla centrale di committenza provinciale – Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti.
  
- constatato che il contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 relativo al servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM è stato sottoscritto previa effettuazione di apposita gara europea a procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 relativo alla fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la FEM è invece stato sottoscritto, sempre con l'impresa INFO LINE S.r.L., tramite trattativa privata diretta giustificata per ragioni “di natura tecnica”, per ragioni “attinenti alla tutela di diritti esclusivi” e per ragioni attinenti al “carattere complementare delle forniture che comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;
  
- considerato che la durata del contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 relativo al servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM (a cui è stata ancorata anche la durata del contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 relativo alla fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la FEM) era stabilita in 3 (tre) anni con decorrenza dal

01/01/2013 ma prorogabile per massimo ulteriori 2 (due) anni. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del d.lgs. 163/2006, l'importo complessivo stimato dell'appalto, con la considerazione del possibile esercizio del diritto di opzione di proroga, era stato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006;

- preso atto che l'opzione di proroga dei contratti è esercitabile dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo contrattuale (entro il 30/09/2015);
- preso inoltre atto che in caso di esercizio dell'opzione di proroga del contratto da parte della FEM la durata della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico contraente deve essere prorogata per la durata prevista di proroga;
- rilevato che al termine del primo anno di proroga (31/12/2016) la FEM può esercitare il diritto di opzione di proroga per un ulteriore anno (2017) al termine del quale il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora e senza alcuna possibilità di un'ulteriore proroga;
- ritenuti presenti i presupposti per l'esercizio dell'opzione di proroga da parte della FEM e condivisa l'analisi effettuata dal dott. Gabriele Fauri sull'opportunità di procedere in tal senso;
- preso atto che gli importi stimati dell'appalto, per il periodo annuale di proroga richiesto e secondo quanto stabilito negli originari contratti, risultano essere i seguenti:
  1. contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 - servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della FEM: Euro 61.016,76, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.
  2. contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 - fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la FEM: Euro 32.064,00, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto;
- vista la procura del 26 agosto 2015;
- visto l'art. 23, del ROF della FEM;
- visto il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010;
- visti gli atti citati in premessa;

#### d e t e r m i n a

- 1) di disporre la proroga di un anno dei seguenti contratti d'appalto stipulati con **INFO LINE S.r.L.**, con sede legale in via Colorno, 63/a, 43122 – PARMA (PR):
  - a) **contratto racc. n. 126/2012 di data 21 agosto 2012 - servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della Fondazione Edmund Mach.**  
Importo della proroga: **Euro 61.016,76**, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la

sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

**b) contratto racc. n. 152/2013 di data 13 settembre 2013 - fornitura del software applicativo Job Time Plus e servizi connessi per la Fondazione Edmund Mach.**

Importo della proroga: **Euro 32.064,00**, al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali.

- 2) di dare atto che al perfezionamento della proroga si provvederà con semplice comunicazione che deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo contrattuale (entro il 30/09/2015) e di affidare all'ufficio acquisti, servizi generali e appalti l'effettuazione della relativa procedura;
- 3) di dare atto che al termine del primo anno di proroga (31/12/2016) la FEM può esercitare il diritto di opzione di proroga per un ulteriore anno (2017) al termine del quale il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora e senza alcuna possibilità di un'ulteriore proroga;
- 4) di subordinare l'efficacia della proroga di cui al punto 1) alla verifica dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richiesti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e alla proroga delle cauzioni presentate dall'operatore economico contraente.

=== o 0 o ===

GF/f.to Gabriele Fauri

FC/f.to Fabio Calliari

GG/f.to Giuseppe Gubert

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Sergio Menapace –  
f.to Menapace